

ALLEGATO "A"
ALN. 923 b. 28c.

STATUTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA " RISCOPRIRSI..."

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

Si costituisce il Centro Antiviolenza "Riscoprirsi..." - Associazione di promozione sociale - ai sensi della Legge n. 383/2000..

L'Associazione ha sede in Andria, Via Quarti 21. Ogni futura variazione di sede, deliberata dall'Assemblea dei soci, non comporterà modifica di statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

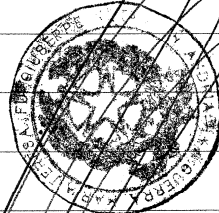
ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività dell'Associazione)

L'Associazione ha come scopo l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di rimuovere ogni forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale, economica, ecc.) ai soggetti svantaggiati, alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.

L'Associazione per conseguire tale scopo, si propone di:

a) Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, ed i minori in genere, possano trovare accoglienza, consulenza, e altre forme di supporto psicologico ed edu-



	cativo.
	b) Approfondimento delle tematiche della violenza, in parti-
	colare contro le donne e minori, tramite ricerche, organizza-
	zione di convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni ge-
	nere d'iniziative tese ad approfondire la problematica e gli
	argomenti ad essa affini.
	c) Attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno
	subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per
	adulti che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e
	maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale
	per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico. Promuo-
	vere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione,
	ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e
	quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e
	degli obiettivi sopra esposti.
	d) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni con-
	tro la tratta delle donne e dei minori, la prostituzione
	coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne e minori italia-
	ni e stranieri nel nostro e in altri paesi.
	e) Gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggior-
	namento, anche innovativi e sperimentali,
	integrativi e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli
	operatrici/ori socio-sanitari, educativi, insegnanti, volon-
	tarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo,
	associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a

lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia in particolare delle donne.

f) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori.

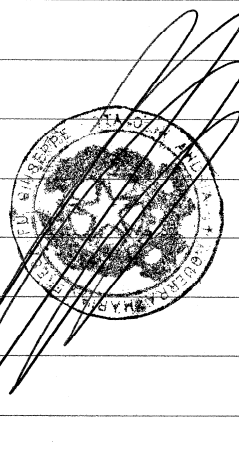
g) Promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni affini ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete.

h) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza.

i) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesta dalla parte lesa nel processo, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza.

j) Produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni ad esse collegate.

Per realizzare le sue finalità, l'Associazione si rapporterà anche attraverso specifiche convenzioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche e private, ivi comprese



le amministrazioni locali della Puglia (Regione, Province, Comuni, AUSL, Università, ecc.). Inoltre potrà organizzare occasionalmente nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai punti precedenti.

ARTICOLO 3

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dai beni acquistati con questi contributi;
- c) da ogni altro provento;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, il patrimonio residuo e le entrate di cui all'art. 4 che risultino non spese, dovranno essere destinate ad altra Associazione, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per il raggiungimento di finalità identiche o simili a quelle statuarie, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 4

(Le entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dal reddito del patrimonio;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2.

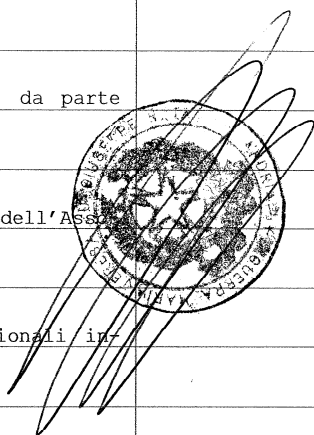
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Gli eventuali Utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 5

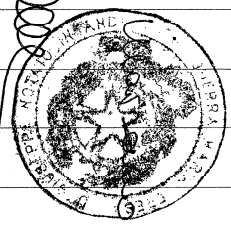
(Soci)



	Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro i quali si
	riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si
	impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle delibe-
	razioni che regoleranno la vita sociale.
	La qualità di socio, che deve intendersi non temporanea, dà
	diritto di ricevere regolarmente i materiali prodotti
	dall'Associazione, ad essere informato sulle attività, ad u-
	sufruire dei servizi culturali e documentari predisposti
	nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica,
	compreso quello di voto all'Assemblea.
	I soci si distinguono in:
	a) Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costitu-
	zione dell'Associazione e che hanno elaborato il progetto di
	costituzione nel territorio della regione Puglia di una
	struttura logistica di aiuto per i soggetti vittime di vio-
	lenza.
	b) Soci ordinari: sono coloro, che presentati da almeno due
	soci, chiedono condividendone le finalità di far parte
	dell'Associazione a seguito del versamento della quota asso-
	ciativa stabilita annualmente dallo stesso consiglio direttivo.
	La qualità di socio si acquista previa l'approvazione del
	consiglio direttivo.
	ARTICOLO 6
	(Recesso ed esclusione dei soci)

	I soci cessano di appartenere all'Associazione:	
	a) per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta al	
	Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo	
	il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	b) esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi	
	derivanti dal presente statuto, di morosità e di incompatibi-	
	lità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione.	
	c) morosità, nei casi in cui il socio non rinnovi l'adesione	
	tramite versamento di quota associativa entro e non oltre il	
	31 gennaio successivo alla precedente iscrizione.	
	Sull'esclusione delibera l'Assemblea dei soci con la maggio-	
	ranza di due terzi dei presenti, sentito il socio interessa-	
	to. In questi casi la delibera è validamente assunta se la	
	convocazione dell'Assemblea ne contiene la espressa previsio-	
	ne specifica in apposito punto all'ordine del giorno.	
	Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte	
	dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimo-	
	nio sociale. Le quote associative non sono trasmissibili e	
	rivalutabili.	
	ARTICOLO 7	
	(Organi dell'Associazione)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	1) Il Presidente	
	2) Il Vice-Presidente	
	3) L'Assemblea Generale dei Soci	

Pattinae Vanna Giorgianni
F. J. J.
Antonio



4) Il Consiglio di Amministrazione

5) La Segreteria

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 8

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita adunanza, a maggioranza di due terzi dei presenti.

Il Presidente dura in carica per due anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione chiedendo allo stesso tempestivamente ratifica degli atti adottati ed, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente. Ad ogni altro effetto il Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituito dal Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 9

	(L'Assemblea Generale dei Soci)	
	L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci.	
	Fatta eccezione per i soci fondatori, il diritto di voto è	
	riconosciuto ai soci iscritti da almeno un anno all'associa-	
	zione.	
	L'Assemblea:	
	a) discute tutte le linee generali di attività dell'Associa-	
	zione;	
	b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che	
	le vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e dai singoli soci;	
	c) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali attribuitegli	
	dal presente Statuto;	
	e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione	
	sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa	
	del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei soci.	
	La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordina-	
	ria avviene tramite affissione pubblica nella bacheca della	
	sede dell'associazione.	
	Salvo quanto espressamente previsto dall'art. 6 per la rego-	
	larità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si ap-	
	plicano le seguenti norme:	

	nenti il Presidente, il Vice Presidente e il segretario della	
	Associazione.	
	Determina il programma di lavoro in base alle linee di indi-	
	rizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assem-	
	blea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzan-	
	done la spesa.	
	Delibera sulle assunzioni e collaborazioni anche temporanei	
	del personale.	
	Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire speci-	
	fiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla respon-	
	sabilità di una delle sue strutture di servizio.	
1	Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.	
	Delibera sulle liti attive e passive.	
	Tutti gli organi di nomina del Consiglio di Amministrazione	
	possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono	
	in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre che dal	
	Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti quando lo	
	richiedano.	
	ARTICOLO 11	
	(Il Segretario)	
	Il Segretario assicura la redazione dei verbali dell'Assem-	
	blea Generale; ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e	
	provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo	

dell'Associazione.

Il Segretario viene eletto, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio, con le maggioranze previste dall'art. 10.

ARTICOLO 12

(Norma transitoria e finale)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Centro antiviolenza "Riscoprirsi..."

Via Quarti, 21 - ANDRIA

Tel.

x

Giuseppe Pisci

Antonella Mariano

Federico Pisci

Anna Pisci

Copia fotostatica conforme al suo originale

che consta di quattro fogli.

Si rilascia per uso che compete

Andria

03 MAR. 2009

[Signature]

